

abstract

condotta tipica ex art. 187, c. 1 e 2, CdS concretante lo stato di alterazione psicofisica che deve sussistere al momento della guida - necessaria concorrenza di due elementi, dei quali l'uno obiettivamente rilevabile (lo stato di alterazione), basato su indici sintomatici, l'altro su accertamenti scientifici effettuati su liquidi fisiologici del conducente- rilevanza non del dato quantitativo, ma degli effetti che l'assunzione di quelle sostanze può provocare in concreto

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FERMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il GdP di Fermo Avv. Giuseppe Fedeli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 878/2016 R.G promossa con ricorso in opposizione avverso ordinanza prot. n. del emessa dalla Prefettura di Fermo nei confronti della ricorrente, depositato in data 02.04.2016

DA

....., cod. fisc.:, rappresentata e difesa dall'Avv.....

RICORRENTE OPPONENTE

CONTRO

Prefettura-U.T.G. di Fermo, in persona del Prefetto *pro tempore*

RESISTENTE OPPOSTA

Conclusioni delle parti: conformemente agli atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va accolto, ai sensi dell'art. 6/11 d.lgs 150/11, per quanto *infra*. In data....., in Viadel Comune di, intorno alle ore del mattino, pattuglia dei CC della locale stazione fermava la Sig.ra, che era alla guida dell'autovettura Fiat targata, La ricorrente, come si evince dall'attenta lettura: a) del verbale di accertamenti urgenti ex art. 354, c. 3, c.p.p.

(doc. 2); b) del verbale di contestazione n. (doc. 3), pur non mostrando sintomi di ebbrezza alcolica e, tanto meno, di alterazione psico-fisica per uso di stupefacenti, e dunque pur non avendo, i carabinieri (esternato di avere) ragionevole motivo di ritenere che lai si trovasse sotto l'effetto di alcool o stupefacenti, per il solo fatto che risultavano (non meglio precisati) "precedenti specifici in materia di stupefacenti", veniva richiesta "di sottoporsi all'esame di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e a quello di guida in stato di ebbrezza alcolica" (cfr. docc. 2 e 3). L'alcoltest effettuato dagli stessi carabinieri dava esito negativo (cfr. doc. 2). Pur non mostrando la segni di alterazione da stupefacenti, e senza che la stessa venisse sottoposta (dai carabinieri operanti) agli "accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili" di cui al comma 2 dell'art. 187 cod. strad., "accertamenti" necessari, ex art. 187, c. 2, "al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli (ulteriori) accertamenti di cui al comma 3 dell'art. 187 cit.", lai veniva inopinatamente accompagnata presso l'Ospedale di Fermo per gli accertamenti ex art. 187, c. 3, dove, senza previa visita medica, inutilmente richiesta dalla ricorrente, l'esame delle urine aveva esito "non negativo alla cocaina" (cfr. doc. 4, nonché docc. 2 e 3). A seguito di tale accertamento, veniva contestata la violazione dell'art. 187, c. 1, C.d.S., con l'adozione, da parte del Prefetto, del provvedimento impugnato, che, però, si fonda su falsi ed erronei presupposti. La Prefettura, richiama, infatti, il rapporto n. 19/2 del 7.2.2016 col quale la stazione dei Carabinieri di "ha segnalato che, a seguito di accertamenti eseguiti, il giorno 6.2.2016, in località Via, Comune di, circolava alla guida di un veicolo in condizioni di alterazione fisica e psichica correlate all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope accertato mediante l'esame disposto, lo stesso giorno, presso l'Ospedale ASUR Area Vasta 4-Fermo, che dava esito positivo per la cocaina", ma sia nel verbale di contestazione (doc. 3), sia nel verbale di accertamenti urgenti ex art. 354, c. 3, c.p.p. (doc. 2), non è scritto che la guidava in stato di alterazione psico-fisica per uso di stupefacenti, ma soltanto che, avendo la stessa "precedenti specifici in materia di stupefacenti",

veniva sottoposta ad accertamenti che fornivano non già "esito positivo", ma soltanto "esito non negativo alla cocaina". Nel referto su cui, in buona sostanza, si fonda l'atto impugnato, si precisa, però, che lo stesso "non è valido ai fini medico legali, dovendo essere verificato con test di conferma" (cfr. doc. 4). Per effetto di tale risultato, che lo stesso sanitario refertante, definisce privo di valore medico-legale, dovendo essere verificato con test di conferma (cfr. doc. 4), conseguente a un esame delle urine, peraltro non preceduto da alcuna visita medica, pur se richiesta dallai, veniva disposta la sospensione in via cautelare della patente di guida e la revisione della stessa ex art. 119, c. 4, C.d.S., e disposta "la revisione della patente di guida sopracitata, ai sensi dell'art. 119, c. 4, C.d.S., che riguarderà il possesso dei requisiti psico-fisici da accertarsi presso la competente Commissione Medica Locale". Ora, "la condotta tipica del fatto previsto dall'art. 187, c. 1 e 2, codice della strada, non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di chi guida in stato d'alterazione psico-fisica determinato da tale assunzione. Perché possa, dunque, affermarsi la responsabilità dell'agente non è sufficiente provare che, prima del momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti, ma, altresì, che guidava in stato d'alterazione causato da tale assunzione." (Cass. Pen., sez IV, 8 luglio 2008, n. 33312). Il fatto di cui all'art. 187 C.d.S. risulta, pertanto, integrato dalla concorrenza di due elementi, dei quali l'uno obiettivamente rilevabile (lo stato di alterazione), e per il quale possono valere indici sintomatici, l'altro, consistente nell'accertamento della presenza, nei liquidi fisiologici del conducente, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope, a prescindere dalla quantità delle stesse, essendo rilevante non il dato quantitativo, ma gli effetti che l'assunzione di quelle sostanze può provocare in concreto nei singoli soggetti" (Trib. Camerino, 28 aprile 2009; in Arch. Giur. Circol e sinistri 2009, 9, 739). Si può, dunque, stabilire se un soggetto sta guidando sotto l'effetto di stupefacenti solo a seguito di due tipi di accertamenti: il primo basato su indici sintomatici, che possono essere rilevati dagli accertatori (indici quali occhi rossi, problemi di reazione, lentezza di riflessi, sonnolenza ecc.); il secondo basato su accertamenti scientifici effettuati su liquidi fisiologici del conducente. Ciò significa che gli accertamenti, sia sintomatici (occhi

lucidi, sudorazione eccessiva, eloquio sconnesso, ..), sia fisiologici, debbono condurre, congiuntamente, alla conferma di uno stato di alterazione psicofisica sussistente al momento della guida. Tutto questo non è accaduto nel caso concreto. In sintesi, per l'integrazione del fatto è necessario provare non solo la precedente assunzione di sostanze stupefacenti, ma che l'agente, al momento del controllo, guidasse in stato di alterazione causato da tale assunzione (Cass. pen., sez. IV, 11.6.2009, n. 41796; Cass. pen., sez. IV, 8.7.2008, n. 33312 rv. 241901, P.M. in proc. Gagliano). Si specifica, inoltre, in giurisprudenza che mentre, da un lato, deve rilevarsi che l'esame delle urine non è di per sé da solo sufficiente per appurare l'attualità dell'uso delle sostanze stupefacenti, non potendosi verosimilmente escludere anche un'assunzione risalente ai giorni precedenti, dall'altro, non può trascurarsi che al momento del controllo l'imputato non presentava una sintomatologia tipica dell'assunzione di sostanze stupefacenti. Conseguente una pronuncia assolutoria per insussistenza del fatto" (*ex aliis Trib. Bologna, 6.8.2010*). In precedenza: "La condotta sanzionata dall'art. 187 cod. strada, in quanto concretantesi nel porsi alla guida di un veicolo sotto l'effetto di stupefacenti e non già nell'assunzione *ex se* di dette sostanze, richiede, ai fini della configurabilità della relativa fattispecie, l'accertamento della sussistenza e dell'attualità della menzionata assunzione. Ciò detto, nella fattispecie non potendo attribuirsi valore probatorio alle risultanze dei test effettuati sull'imputata circa la positività alla presenza di cannabinoidi, in quanto inidonei a provare un'eventuale assunzione di stupefacente poche ore prima del controllo (ben potendo il metabolita del THC riscontrarsi nelle urine anche a distanza di molto tempo dall'assunzione dello stupefacente, quando l'effetto della cannabis è ormai abbondantemente cessato), deve concludersi per l'assoluzione dell'imputata per insussistenza del fatto" (*Trib. Bologna, 21 giugno 2010; Trib. Ivrea, 7 maggio 2010*). L'attualità degli effetti di alterazione dati dal principio attivo assunto, dal punto di vista tossicologico, appare accertabile con sufficiente margine di certezza solo all'esito di un esame ematico, che, nel caso in esame, è mancato (cfr. *Trib. Ferrara, 21.5.2009*). Assumono, in conclusione, centralità, ai fini della configurazione della contravvenzione di cui

all'art. 187 C.d.S. sia la presenza di un adeguato esame chimico su campioni di liquidi biologici con esito positivo, sia l'esecuzione di una visita medica che certifichi uno stato di alterazione psico-fisica riconducibile all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Quanto alla necessità del prelievo di campioni di liquidi biologici e della visita medica (il prelievo di campioni di liquidi biologici essendo finalizzato all'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope nell'organismo della persona fermata, individuandone tipologia ed ove possibile quantità, laddove la visita medica ha l'evidente scopo di appurare lo "stato di alterazione psico-fisica"), *ex multis*, Trib. Savona, 19 marzo 2009, n. 354, in www.penale.it. Le spese vanno compensate in linea col modulo di giudizio optato.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:

- accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza prot. n. del emessa dalla Prefettura di Fermo nei confronti del ricorrente.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Sic decisum in Fermo hodie 23.06.2016

Il Cancelliere

**Il Giudice di Pace
Avv. Giuseppe Fedeli**

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Fermo lì